

# Modifiche alla disciplina dell'IRAP ed effetti sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale: un raffronto territoriale

di Gaetano Stornaiuolo e Salvatore Villani

## 1. Obiettivi della ricerca

Questa ricerca esamina gli effetti territoriali provocati dall'evoluzione della normativa fiscale relativa all'IRAP introdotta nel periodo 2011-2014 e gli effetti potenziali che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove misure inserite nella nuova Legge di Stabilità del 2015 (cfr. art. 1, commi 20, 21 e commi da 118 a 122). L'analisi degli effetti ottenuti in ciascuna ripartizione territoriale in cui è suddivisa l'Italia ha l'obiettivo di verificare l'efficacia delle politiche fiscali adottate ai fini della crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

## 2. L'analisi dei risultati

Gli effetti diretti dell'IRAP sul costo marginale del lavoro sono stati calcolati partendo dalla retribuzione lorda  $R(L)$  corrisposta nelle varie parti del Paese nell'anno iniziale del 2011 e aggiungendo ad essa gli oneri sociali ( $\phi_p$ ), ormai omogenei in tutto il territorio nazionale. La retribuzione lorda comprensiva degli oneri sociali è stata prima depurata dalle deduzioni concesse per favorire l'assunzione di nuova occupazione a tempo indeterminato e poi moltiplicata per l'aliquota dell'IRAP, così come indicato nella equazione (10)<sup>1</sup>. Per l'anno 2011 è stato necessario ricercare anche l'effetto indiretto sul costo marginale del lavoro per tenere conto della non deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro dall'imposta sul reddito, misura valida fino a quell'anno, mentre per gli anni 2012-14 il calcolo degli effetti indiretti è stato determinato tenendo conto delle agevolazioni fiscali e delle deduzioni concesse per l'assunzione di nuova occupazione a tempo indeterminato. L'analisi, infine, degli effetti sul costo del lavoro negli anni a partire dal 2015 si riferisce ad una stima della riduzione del costo del lavoro per i datori del lavoro nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

### 2.1. Gli effetti delle modifiche fiscali sul costo marginale nel periodo 2011-2014

Gli effetti prodotti nel periodo 2011-14 dalle numerose misure fiscali riguardanti l'IRAP sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale possono essere così sintetizzati:

- i costi marginali del lavoro e i cunei fiscali per il datore di lavoro si riducono in ogni anno, sia in valore assoluto che in percentuale, per tutte le imprese dovunque esse si trovino;
- nel 2011, anno in cui è stata concessa la deduzione analitica dalle imposte sul reddito delle imprese del gettito IRAP afferente alle spese per il personale dipendente, le imprese del Centro-Nord risentono di questa manovra in maniera positiva ed in misura maggiore rispetto alle imprese omologhe del Mezzogiorno, con la conseguenza che nelle prime imprese la riduzione del costo marginale del lavoro e quella del *tax wedge* tra il 2011 ed il 2012 risultano superiori rispetto alle imprese omologhe del Mezzogiorno (cfr. Tab.1);
- le riduzioni in termini assoluti del costo del lavoro e del cuneo fiscale per le imprese del Mezzogiorno sono superiori a quelle omologhe delle imprese del Centro e del Nord negli anni tra il 2012 ed il 2013 (cfr. Tab. 1), nei quali sono state emanate misure agevolative

---

<sup>1</sup> L'aliquota effettiva dell'IRAP utilizzata per il calcolo del costo del lavoro per le Regioni meridionali (tutte con deficit sanitari) è quella effettiva derivante dalla media delle aliquote IRAP a cui sono sottoposte le regioni per il rientro dai deficit sanitari

- fiscali (per le assunzioni a tempo indeterminato) differenziate tra i vari territori e più favorevoli per le imprese del Mezzogiorno;
- nel 2014, anno in cui le deduzioni agevolative per l'assunzione a tempo indeterminato (Legge di Stabilità 2014) e la riduzione dell'aliquota IRAP (Governo Renzi) sono state rese omogenee tra i territori, la riduzione del costo marginale nelle imprese del Centro-Nord risulta superiore rispetto alla diminuzione prodotta nel costo del lavoro delle imprese omologhe del Mezzogiorno (cfr.Tab.1). Il minore effetto positivo a favore delle imprese del Mezzogiorno delle manovre è dovuto, oltre che alla eliminazione di misure agevolative differenziate, anche al dettato previsto nella normativa che vincola la possibilità di usufruire delle deduzioni solo quando l'entità complessiva delle misure agevolative (quella degli anni precedenti insieme alle nuove misure) non superino il costo del lavoro al lordo degli oneri sociali. La tabella mostra che nelle ipotesi da noi esaminate gran parte delle nuove deduzioni non possono essere richieste dalle imprese del Mezzogiorno a causa del limite imposto alla cumulabilità delle misure territoriali agevolative;
  - i vantaggi fiscali IRAP per le imprese (cioè la riduzione dell'IRAP determinata dalle agevolazioni) seguono lo stesso andamento del costo del lavoro e del cuneo fiscale: aumentano in ogni anno, sia in valore assoluto che in percentuale, per tutte le imprese dovunque esse si trovino; quelli delle imprese del Mezzogiorno aumentano rispetto a quelli ottenuti dalle imprese situate in altre aree del Paese solo negli anni in cui sono introdotte maggiori deduzioni per l'assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (2012 e 2013).

## **2.2. Gli effetti potenziali sul costo marginale del lavoro delle previsioni normative contenute nella Legge di Stabilità del 2015**

La Legge di Stabilità del 2015 (LS15) contiene alcune norme che direttamente ed indirettamente influenzeranno il costo del lavoro ed il cuneo fiscale a carico delle imprese nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il comma 20, art. 1, della legge in oggetto ha effetti diretti sull'IRAP, in quanto ammette la deduzione integrale del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP<sup>2</sup>. Grazie a questa nuova normativa, a partire dal 1° gennaio 2015 l'impresa può considerare in deduzione oltre a quelle forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, anche un ulteriore importo "fino a concorrenza dell'onere sostenuto"<sup>3</sup>. La Tab. 1 mostra che, rispetto alle imprese con retribuzioni medie che abbiamo preso come riferimento nel nostro lavoro, le imprese del Nord e del Centro presentano ancora un margine positivo tra le retribuzioni lorde medie (rispettivamente 31.730 e 28.544) e l'importo delle deduzioni forfetarie ed analitiche concesse negli anni precedenti, per cui per queste imprese ne deriverà un beneficio fiscale nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato; mentre con riferimento all'impresa tipo del Mezzogiorno (con retribuzione lorda annuale pari a 25.564) le deduzioni forfetarie ed analitiche applicate negli anni precedenti hanno uguagliato l'importo della retribuzione lorda, per cui queste imprese non possono godere di ulteriori benefici fiscali IRAP previsti dal predetto comma 20 nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo indeterminato: la deduzione integrale del costo del personale dipendente, prevista nell'art. 1, co. 20, della LS15, al di là delle buone intenzioni di migliorare la competitività delle imprese riducendo il costo del lavoro per le imprese, si tradurrà

<sup>2</sup> Il beneficio non è estendibile agli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionale.

<sup>3</sup> Il beneficio fiscale derivante dalla deduzione integrale del costo del lavoro viene in parte ridotto dall'incremento (previsto nello stesso art. 1, co. 20, sopracitato) dell'aliquota IRAP (dal 3,5 al 3,9%) sulle altre due componenti del valore aggiunto regionale (reddito di impresa e oneri sull'indebitamento). L'aliquota del 3,9% è però solo quella di base in quanto, come abbiamo ricordato prima, tutte le Regioni del Mezzogiorno presentano deficit di bilancio nel campo sanitario e pertanto obbligate ad applicare un'aliquota effettiva IRAP ancora più elevata di quella di base.

così in un beneficio limitato alle sole imprese del Centro-Nord, specie quelle che sono caratterizzate da un numero elevato di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Una seconda misura contenuta nei commi da 118 a 122 dell'art. 1 della LS15, a sua volta, mira a ridurre direttamente il cuneo fiscale, prevedendo che ai datori di lavoro del settore privato, con l'esclusione del settore agricolo e per i contratti di apprendistato, venga riconosciuto in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per un periodo di 36 mesi l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico degli stessi (con l'esclusione dei contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua. Il limite ammissibile corrisponde ad una retribuzione lorda annua di circa 25.500, un livello molto vicino alla retribuzione media delle imprese del Mezzogiorno, per cui per queste imprese la decontribuzione degli oneri contributivi potrebbe essere una misura molto efficace ai fini della diminuzione del costo del lavoro per un valore pari quasi all'intero cuneo fiscale. Anche per le imprese del Centro-Nord si assisterebbe ad una sensibile riduzione del cuneo fiscale delle imprese che assumono a tempo indeterminato: tale valore passerebbe da una percentuale del 24% del costo del lavoro del 2014 ad un valore di quasi il 6 per cento del 2015 (Tab. 1).

Tab. 1. *Industria. Variazioni del costo marginale del lavoro, e del relativo cuneo fiscale, determinate dall'evoluzione della disciplina dell'IRAP (2011-2015)*

Costo del lavoro per la generalità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato	Nord	Centro	Centro-Nord	Mezzogiorno
Anno 2011. Situazione ex post agevolazioni e sgravi fiscali				
Retribuzione lorda (val.medi)	31.730	28.544	30.137	25.488
Costo marginale del lavoro al lordo IRAP	45.153	40.577	42.865	36.198
Cuneo datore	13.423	12.033	12.728	10.710
Cuneo datore% costo del lavoro	29,73	29,65	29,69	29,59
Vantaggi fiscali IRAP per le imprese (deduzioni)	179	179	179	425
Anno 2012 (Manovra Monti "Salva Italia", D.L.201/211)				
Costo marginale del lavoro al lordo IRAP	42.955	38.628	40.792	34.494
Cuneo datore	11.225	10.084	10.655	9.006
Cuneo datore% costo del lavoro	26,13	26,11	26,12	26,11
Vantaggi fiscali IRAP per le imprese	424	394	409	592
Anno 2013 (Legge di Stabilità 2013; Legge 228 del 2012)				
Costo marginale del lavoro al lordo IRAP	42.871	38.544	40.708	34.295
Cuneo datore	11.141	10.000	10.571	8.807
Cuneo datore% costo del lavoro	25,99	25,95	25,97	25,68
Vantaggi fiscali IRAP per le imprese	508	479	493	791
Anno 2014 (Legge di Stabilità 2014; Legge 147/2013 + Decreto IRPEF Spending Review)				
Costo marginale del lavoro al lordo IRAP	42.436	38.110	40.273	33.935
Cuneo datore	10.706	9.566	10.136	8.447
Cuneo datore % costo del lavoro	25,23	25,1	25,165	24,892
Vantaggi fiscali IRAP per le imprese	942	913	928	1.151
Anno 2015 (Legge di Stabilità 2015)				
Costo marginale del lavoro al lordo IRAP	34.028	29.794	31.911	25.791
Cuneo datore	2.298	1.250	1.774	303
Cuneo datore % costo del lavoro	6,75	4,2	5,475	1,17
Vantaggi fiscali IRAP per le imprese (deduzioni)	1.327	1.162	1.245	1.192

*Fonte: Elaborazioni SVIMEZ*

La lettura dei predetti commi 121 e 122 contenuti nell'art. 1 della LS15 pone in evidenza, tuttavia, due aspetti (l'eliminazione della legge 407/1990 e le modalità di finanziamento prevista per il finanziamento della decontribuzione degli oneri sociali) che mettono in dubbio l'efficacia di questa norma ai fini di favorire nuove assunzioni in tutto il territorio nazionale.

Il comma 121, in particolare, sopprime gli attuali benefici contributivi alle imprese sui contratti agli apprendisti e ai disoccupati di lunga durata previsti dalla legge n. 407/1990, e le successive modifiche previste nella legge 92/2012 (Riforma Fornero). In base a queste normative,

nel caso in cui sussistevano i requisiti previsti per l'individuazione di un disoccupato di lunga durata o quelli di apprendista, in presenza di assunzione, l'azienda poteva usufruire di una serie consistente di sgravi contributivi, elencati nella Tab. 2 riportata qui di seguito.

Tab. 2. Confronto fra gli sgravi contributivi di cui alla Legge 407/1990 e quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016

Sgravi contributivi ex Legge 407/90:	
- 50% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda); - 100% per un periodo di 36 mesi (aziende artigiane); - 100% per un periodo di 36 mesi (aziende di qualunque tipo operanti nel Mezzogiorno) - 100% per un periodo di 36 mesi (aziende di qualunque tipo operanti nel Mezzogiorno)	Importo massimo fruibile senza limiti
Sgravi contributivi ex LS15:	
- 100% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda dovunque ubicate). - 100% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda dovunque ubicate). Sono però dovuti i contributi INAIL;	Sono però dovuti i contributi INAIL; Importo massimo fruibile euro 8.060.

Nella Tab. 3, di seguito riportata, possiamo verificare quali saranno le imprese che avranno una convenienza nell'applicazione della decontribuzione, così come ammessa dai commi da 118 a 122 dell'art. 1 della LS15 in sostituzione della 407/90 e quali saranno quelle penalizzate.

Tab. 3. Confronto tra gli effetti degli sgravi contributivi concessi dalla L. 407/90 e quelli concessi dalla L. di Stabilità 2015 nelle principali ripartizioni territoriali

	Retribuzione e contributi	Legge 407/90			Legge di Stabilità 2015
		Sgravio INPS 50%	Sgravio INAIL 50%	Vantaggi fiscali totali	Sgravio INPS (100%) (limite massimo: 8.060 euro)
Impresa Centro-Nord					
Retrib.media	31.730				
Contrib. INPS datore di lav. (aliqu.media 31,58%)	10.020	5.010			
Contrib. INAIL (aliqu.sett.edili 130%)	4.125		2.062	7.073	8.060
				0,22	0,25
Impresa Mezzogiorno					
Retrib.media	25.488				
Contrib. INPS datore di lav. (aliqu.media 31,58%)	8.049	8.049			
Contrib. INAIL (aliqu.sett.edili 130%)	3.313		3.313	11.363	8.060
				0,45	0,32

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ

Gli incentivi previsti in queste norme, mentre allargano la platea delle imprese che possono beneficiarne (tutte le imprese, ad esclusione del settore dell'agricoltura e dei lavori domestici) in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, sono meno favorevoli per le imprese del Mezzogiorno rispetto all'assunzione delle figure di lavoratori previste dalle leggi 407/1990 e 92/2012, poiché il limite massimo di decontribuzione degli oneri sociali previsto nella LS15 (8.060 euro) è inferiore alla decontribuzione degli oneri sociali completa (100% contributi INPS e INAIL) che poteva essere assicurata alle imprese dall'applicazione delle leggi 407/1990 e 92/2012 (circa 11.360). Al contrario, gli incentivi previsti nei commi predetti per le imprese del Centro-Nord sono superiori a quelli ottenibili in base alle leggi precedenti (8.060 euro è un valore superiore al 50% della massima decontribuzione ammessa dalla normativa precedenti a favore dell'assunzione di disoccupati di lunga durata e apprendisti)<sup>4</sup>. Per queste ragioni la soppressione della legge 407/1990 risulta più dannosa per i datori di lavoro delle imprese meridionali rispetto ai potenziali benefici derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi prevista dai commi da 118 a 122.

Ulteriori preoccupazioni suscita il comma 122 dell'art. 1, che per il finanziamento della decontribuzione degli oneri sociali (pari a 3,5 miliardi di euro previsti per i tre anni) impone l'utilizzo di risorse del Piano di Azione e Coesione, ovvero i fondi europei assegnati dall'UE e non impegnati dalle Regioni del Sud al 30 settembre 2014. Tale drenaggio di risorse peserà complessivamente per le Regioni del Mezzogiorno per 1 miliardo di euro l'anno per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017 e per 500 milioni nel 2018 e sarà ripartito tra le stesse Regioni in base ai fondi che ogni singola Regione non è riuscita ad impegnare nell'ultimo piano operativo settennale: la modalità di finanziamento della decontribuzione dei contributi sociali prevista dal predetto comma 122 nel caso di nuove assunzioni, comporterà di fatto una fiscalizzazione (quasi completa) a favore dei datori di lavoro delle imprese del Centro-Nord per tre anni dei contributi sociali, finanziata con risorse sottratte all'economia del Mezzogiorno.

In conclusione le stime relative al 2015 degli effetti provocati dalla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP (comma 20, art. 1) e dalla decontribuzione degli oneri sociali per l'assunzione a tempo indeterminato (commi da 118 a 122 dell'art. 1) misure queste presenti nella LS15 mostrano (Tab. 1) una potenziale forte riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale a favore delle imprese. Ma, com'è accaduto negli anni in cui le misure fiscali tendenti alla riduzione dell'IRAP sono state omogenee su tutto il territorio nazionale, l'entità di queste riduzioni in valore assoluto e relativo è molto più rilevante a favore delle imprese del Centro-Nord del Paese.

I vantaggi minori nella riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale, insieme ad altri vincoli di natura produttiva e finanziaria presenti nel Mezzogiorno (minore valore aggiunto per addetto, tassi di interesse effettivo più elevati, razionamento del credito), renderanno più attrattivo per un imprenditore aumentare la domanda di lavoro nelle imprese collocate nelle aree del Centro-Nord, piuttosto che nel Mezzogiorno.

### **3. Conclusioni ed alcune indicazioni di policy**

L'analisi svolta in questa ricerca indica che le manovre fiscali effettuate tra il 2011 ed il 2015 con l'obiettivo di ridurre progressivamente l'onere tributario derivante dall'IRAP (deduzione dell'IRAP dalla base imponibile dell'imposta sul reddito, deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale, riduzione dell'aliquota, ecc..) si son rivelate misure valide per la riduzione del costo unitario

---

<sup>4</sup> Un altro limite riguarda tutte le imprese e deriva dal fatto che gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 (commi da 118 a 122) della LS15 sono erogati per le nuove assunzioni stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre l'arco temporale di applicazione dei benefici contributivi ex art. 8, co. 9, della legge n. 407/1990 era senza limiti.

e marginale del lavoro e vanno, pertanto, mantenute e accresciute anche negli anni futuri. Tuttavia, dall'analisi emerge anche un primo limite di queste misure che ne riduce l'efficacia ai fini della crescita della domanda di lavoro da parte delle imprese. Questo limite riguarda la diversità degli effetti positivi sul costo del lavoro che si sono verificati tra le imprese delle aree del Centro-Nord e quelle localizzate nel Mezzogiorno, quando le misure sono state introdotte in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e non contenevano vantaggi territoriali per le imprese localizzate nelle aree del Mezzogiorno: l'omogeneità, ad esempio, delle misure agevolative concesse negli anni 2011 e 2014 ha prodotto una riduzione del costo del lavoro per tutte le imprese (che assumevano a tempo indeterminato) dovunque situate, ma la riduzione del costo del lavoro e dei cunei fiscali è risultata inferiore per le imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, riducendo così l'effetto potenziale positivo sulla domanda di lavoro in queste zone del Paese.

Lo stesso limite che condiziona l'efficacia dei provvedimenti fiscali su tutto il territorio nazionale lo si è riscontrato nelle analisi delle misure fiscali che riguardano direttamente o indirettamente l'IRAP contenute nella Legge di Stabilità del 2015. In questa legge la misura di ridurre ulteriormente fino ad annullarla l'aliquota IRAP sul costo del lavoro a favore delle imprese che aumentino l'occupazione a tempo indeterminato (comma 120) e quella che ammette la decontribuzione di parte degli oneri sociali (commi da 118 a 122) condurranno ad una consistente riforma del sistema fiscale sulle imprese che influenzerà positivamente la ulteriore riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale per l'imprenditore. Tuttavia, l'adozione anche per queste due misure di interventi omogenei su tutto il territorio si tradurrà in un potenziale maggiore incentivo per le imprese del Centro-Nord ad aumentare la domanda di lavoro ed una minore convenienza ad assumere nuova occupazione per le imprese nuove o già esistenti del Mezzogiorno.

La minore efficacia dell'applicazione di queste due misure per le imprese situate nel Mezzogiorno verrà, inoltre, aggravata dalle modalità di finanziamento della decontribuzione degli oneri sociali (pari a 3,5 miliardi di euro previsti per i tre anni) che peserà complessivamente in una riduzione di risorse per le Regioni del Mezzogiorno pari ad 1 miliardo di euro l'anno per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017 e per 500 milioni nel 2018 e sarà ripartito tra le stesse Regioni in base ai fondi che ogni singola Regione non è riuscita ad impegnare nell'ultimo piano operativo settennale (comma 122 dell'art. 1).

E' stato rilevato nella nostra ricerca, infine, che la capacità di crescita della domanda di lavoro per le imprese meridionali è ridotta anche per effetto del meccanismo di incremento automatico dell'aliquota dell'IRAP, previsto per le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai *deficit* sanitari.

La prima indicazione di *policy* evidenzia, dunque, la necessità di ulteriori ed immediati aggiustamenti della disciplina dell'IRAP, in particolare, e della politica fiscale sull'impresa, in generale, al fine di compensare le diverse convenienze ad incrementare la domanda di lavoro che sembrano già delinearci tra le imprese situate nelle varie aree del Paese: sebbene siamo a pochi mesi dall'applicazione della Legge di Stabilità del 2015, una recente nota dell'ISTAT relativa alla situazione dell'occupazione nel quarto trimestre del 2014<sup>5</sup>, mentre conferma la validità delle misure fiscali sull'IRAP, certificando una crescita del numero di occupati, a livello nazionale, dello 0,7% su base annua (pari a 156.000 unità), certifica, altresì, che l'incremento è stato registrato con una diversa intensità nelle varie ripartizione geografiche: al più marcato aumento nel Nord (+0,7%, pari a 84.000 unità) e nel Centro (+1,2%, pari a 56.000 occupati) si associa quello più contenuto rilevato nel Mezzogiorno (+0,3%, pari a 16.000 unità). Questo fenomeno del diverso incentivo ad accrescere la domanda di lavoro potrebbe accentuarsi nel tempo quando la normativa prevista Legge di Stabilità del 2015 andrà a regime.

Una seconda indicazione di *policy* che dovrebbe essere al centro del dibattito sullo sviluppo economico dell'Italia e del Mezzogiorno scaturisce, invece, dallo studio dell'evoluzione della disciplina della *Gewerbesteuer*. L'esame del caso tedesco, da noi condotto, conferma l'affermazione

---

<sup>5</sup> ISTAT (2015).

ben nota nella letteratura economica, secondo cui la riduzione delle imposte sulle imprese, pur migliorandone la competitività, da sola non basta ad incentivare gli imprenditori ad investire e ad aumentare la domanda di lavoro allo scopo di intensificare l'attività produttiva.

Questa constatazione è ben visibile nelle scelte fatte dal legislatore tedesco che, al fine di riavviare il motore della crescita, non ha puntato esclusivamente sulla soppressione della componente salari dalla base imponibile della *Gewerbesteuer*. La strategia di incentivazione degli investimenti e di riduzione dell'onere tributario gravante sul capitale è stata parimenti fondamentale e non può essere affatto sottovalutata. Se mettiamo nuovamente a confronto la politica tributaria tedesca con quella adottata in Italia, possiamo notare (cfr. Tab.4) , infatti, che in Germania, nell'intero periodo considerato in Tabella (2000-2012), l'aliquota implicita sul capitale è diminuita del 4,7%, mentre in Italia è aumentata del 9,4. Un dato senza dubbio indicativo e dal quale è possibile ricavare preziose indicazioni di *policy* ai fini del riordinamento del sistema italiano di tassazione locale delle attività produttive.

Tab. 4. *Distribuzione del carico fiscale per funzione economica nel periodo 2000-2012*

Indicatori	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Differenza 2000-2012
Germania														
Tasse sul lavoro in percentuale del PIL	24	23,7	23,6	23,6	22,7	22,2	21,9	21,3	21,8	22,6	21,7	21,6	22,1	-1,9
Tasse sul lavoro in percentuale del tot. dei tributi	58,2	60,3	60,7	60,3	59,3	58	56,8	55	56,1	57,4	57,1	56	56,6	-1,7
Aliquota implicita sul lavoro	39,1	38,9	38,7	38,8	37,8	37,5	38,1	38,2	38,6	38	37,2	37,3	37,8	-1,3
Tasse sul consumo in percentuale del PIL	10,6	10,5	10,4	10,5	10,2	10,2	10,2	10,6	10,7	11,2	10,7	10,9	10,8	0,2
Tasse sul consumo in percentuale del tot. dei tributi	25,7	26,7	26,8	26,9	26,8	26,7	26,4	27,5	27,5	28,5	28,3	28,2	27,6	1,9
Aliquota implicita sul consumo	19,2	18,9	18,9	19	18,5	18,4	18,5	20,1	20,1	20,2	19,7	20	19,8	0,6
Tasse sul capitale in percentuale del PIL	6,6	5,1	4,9	5	5,3	5,9	6,5	6,8	6,4	5,6	5,5	6,1	6,2	-0,4
Tasse sul capitale in percentuale del tot. dei tributi	16,1	13	12,5	12,7	14	15,3	16,8	17,5	16,3	14,1	14,6	15,8	15,9	-0,2
Aliquota implicita sul capitale	26,9	20,7	19,3	19,5	19,6	20,4	21	21,2	20,6	20,4	19	21	22,2	-4,7
Italia														
Tasse sul lavoro in percentuale del PIL	19,9	20,2	20,2	20,3	20,2	20,4	20,4	21	21,8	22,2	22,2	22,1	22,5	2,6
Tasse sul lavoro in percentuale del tot. dei tributi	48	49	49,9	49,5	50,1	50,9	49	49,2	51,1	51,8	52,2	52	51,1	3,1
Aliquota implicita sul lavoro	42,1	42,1	41,9	41,7	41,7	41,2	40,9	42,4	43	42,6	42,6	42,3	42,8	0,7
Tasse sul consumo in percentuale del PIL	11,3	10,7	10,6	10,3	10,4	10,4	10,8	10,6	10,2	10,3	10,8	10,8	10,9	-0,4
Tasse sul consumo in percentuale del tot. dei tributi	27,2	26,1	26,1	25,2	25,9	25,9	25,8	24,8	24	23,9	25,3	25,3	24,7	-2,5
Aliquota implicita sul consumo	18,5	17,9	17,8	17,3	17,6	17,4	18	17,9	17,2	16,9	17,6	17,4	17,7	-0,8
Tasse sul capitale in percentuale del PIL	10,2	10,2	9,7	10,4	9,7	9,3	10,5	11,1	10,6	10,5	9,6	9,6	10,6	0,4
Tasse sul capitale in percentuale del tot. dei tributi	24,7	24,9	23,9	25,3	24,1	23,2	25,1	26	24,9	24,4	22,5	22,7	24,2	-0,6
Aliquota implicita sul capitale	27,6	27,2	26,9	29,5	27,7	27,3	31,7	33,6	33,4	35,2	32,2	32,4	37	9,4

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Eurostat

A nostro avviso, anche alla luce dell'esperienza tedesca, è molto probabile che la manovra sull'IRAP e la riforma del mercato del lavoro approvata in questi giorni con il *Jobs Act* non basteranno da sole a rilanciare in modo adeguato la domanda di lavoro, specie nelle regioni più deboli del Paese; queste misure dovrebbero essere accompagnate da una manovra fiscale più ampia tendente ad incentivare gli investimenti privati e da una politica economica tesa ad incrementare gli investimenti pubblici. Per incentivare i primi occorrerebbe operare, da un lato, per una riduzione dell'onere fiscale gravante sul capitale e sugli investimenti, soprattutto su quelli realizzati nelle aree meno ricche del Paese, e dall'altro lato, introdurre misure intese ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle aziende. A tal fine, per esempio, la scelta di introdurre una nuova forma di tassazione del reddito d'impresa (l'Iri prevista nella legge delega fiscale) che incentivi il reinvestimento degli utili in azienda<sup>6</sup> è da accogliere senza dubbio con favore, come pure ha senso immaginare un potenziamento dell'Ace che riequilibri il beneficio concesso alle varie tipologie d'impresa – oggi troppo sbilanciato a favore delle imprese individuali e delle società di persone – e sostenga maggiormente i processi di patrimonializzazione realizzati nel settore manifatturiero. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, occorre ricordare che esistono, ad oggi, diversi fattori fortemente limitativi dello sviluppo economico nella parte più debole del Paese, come la minore dotazione delle infrastrutture o la minore efficienza e qualità dei servizi. È risaputo, fra l'altro, che gli squilibri regionali non sono eliminabili attraverso l'esclusivo ricorso alle forze di mercato. L'evidenza empirica ha dimostrato, infatti, che il gioco delle forze di mercato tende normalmente ad accrescere anziché a far diminuire le ineguaglianze tra le varie zone. A tal fine è necessario, a nostro avviso, che lo Stato italiano intervenga al più presto per eliminare tali anomalie o per ridurne gli effetti, soprattutto perché non è facile capire quale strategia di intervento riequilibratore possa ancora giustificare, la riduzione continua determinata in questi anni degli investimenti pubblici destinati alle Regioni del Mezzogiorno<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ricordiamo che la nuova imposta sui redditi d'impresa (Iri) che il Governo italiano è chiamato ad introdurre in sostituzione dell'IRES, secondo le disposizioni contenute nella legge delega fiscale (legge n. 23 dell'11 marzo 2014), distinguerà il reddito personale dell'imprenditore da quello della sua azienda, tassando gli utili impiegati nell'impresa con un'aliquota del 27,5%, mentre quelli prelevati finiranno nell'imponibile IRPEF dell'imprenditore. In questo modo, il Governo italiano cercherà di incentivare il reinvestimento degli utili in azienda e rafforzare il patrimonio delle piccole imprese.

<sup>7</sup> La curiosa anomalia, che contribuisce ad accrescere le disuguaglianze del Paese e non aiuta a spezzare il "circolo vizioso" che da sempre frena lo sviluppo economico del Mezzogiorno, è statisticamente documentato da numerose recenti ricerche della SVIMEZ.